

# **REGOLAMENTO ELETTORALE**

## **PREMESSE INTRODUTTIVE**

**La bozza di regolamento elettorale tende, ovviamente, a porsi nel quadro delle disposizioni dettate dagli articoli 11 e 20 dello Statuto della Associazione, norme che sono state riportate per comodità del lettore.**

**La Commissione ha cercato di concentrare le operazioni di convocazione dei soci e di regolamentare le operazioni preliminari per rendere più semplice l'operato degli organi elettorali .**

**Gli incisi in corsivo presenti nella formulazione originaria sono stati omessi essendo state recepite le indicazioni del consiglio.**

## **ARTICOLI 11 E 20 STATUTO DELLA CROCE BIANCA**

### **Art. 11**

L'ammissione all'Associazione importa totale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti ed impegna il socio a tutti gli effetti statutario ed alla disciplina dell'Associazione.

Il socio gode dell'elettorato attivo e passivo.

I soci devono versare la quota sociale, tenere un comportamento consono nelle attività interne ed esterne, prestare gratuitamente la propria attività a favore dell'Ente, secondo i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguale diritti e doveri.

### **Art. 20**

I soci dell'Associazione eleggono ogni quattro anni un Consiglio Direttivo composto da Quattordici membri. Sette sono eletti tra i soci onorari, perpetui e contribuenti e sette tra i soci attivi (militi).

I soci attivi, durante il periodo in cui esercitano la funzione di Consigliere, a loro richiesta, sono esenti dai doveri spettanti ai militi.

Non sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci attivi che non abbiano maturato un anno di anzianità.

L'elezione avviene in un'unica tornata elettorale, convocata dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla scadenza del Consiglio. Il voto viene espresso da ciascun socio a scrutinio segreto mediante una doppia scheda, secondo modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicati ai soci in sede di convocazione.

La consultazione elettorale è valida qualora vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

Nel caso che non si raggiunga il quorum di partecipazione, il Presidente convoca, nei successivi trenta giorni, i Soci perché procedano al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Tale seconda convocazione può essere già prevista nella prima convocazione e nella consultazione elettorale conseguente, l'elezione sarà ritenuta valida quale che sia il numero dei soci partecipanti alla consultazione stessa.

Sono proclamati eletti alla carica di Consigliere i soci che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito delle due categorie individuati dal primo comma del presente articolo, sino all'esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione.

Qualora, in base ai voti espressi, i soci non eleggano tutti i membri del Consiglio Direttivo previsti dal presente Statuto, il Presidente dovrà prevedere tempestivamente ad un'ulteriore convocazione elettorale per l'elezione dei Consiglieri a copertura dei posti eventualmente non assegnati sino al raggiungimento dei posti previsti dal primo comma.

Sino all'integrale elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio Direttivo scaduto.

**CROCE BIANCA DI BRESCIA**  
**- ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA**  
**ELEZIONI E COMITATO ELETTORALE**

**ART. 1 NOMINA DEL COMITATO ELETTORALE**

1. Possono far parte del Comitato elettorale tutti i soci eleggibili, interni ed esterni, che siano stati ammessi all'Associazione alla data di adozione della delibera con la quale il Consiglio ha fissato la data delle elezioni (così come precisato dal successivo articolo 12). Il comitato Elettorale è composto da sette membri effettivi più due supplenti.

2. Con raccomandata semplice spedita a tutti i soci della Associazione nell'ultimo domicilio noto alla Segreteria *risultante dalla comunicazione effettuata da ogni associato alla Associazione* (dagli stessi comunicato), il Presidente ed il Segretario della Croce Bianca, nei dieci giorni successivi alla delibera con la quale il Consiglio ha convocato le elezioni, comunicano:

- le date di prima e, ove fissata dal Consiglio, anche della seconda convocazione delle consultazioni elettorali,
- l'invito a tutti i soci eleggibili a far parte del Comitato Elettorale mediante comunicazione scritta da far pervenire alla segreteria della associazione entro e non oltre il termine di giorni venti dalla data di spedizione della raccomandata stessa; nella citata comunicazione il segretario dovrà precisare che la funzione di componente del comitato elettorale comporta, per ciascun componente, la perdita dell'elettorato passivo *o comunque la rinuncia all'elettorato passivo* relativamente a ciascun organo sociale soggetto a rinnovo per l'indetta tornata elettorale;
- la data ed il luogo in cui verrà effettuata l'estrazione a sorte dei componenti il

comitato elettorale;

- l'invito a tutti i soci eleggibili a proporre le proprie candidature alle cariche sociali previste dall' Art. 19 dello Statuto, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla segreteria della associazione entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di spedizione della raccomandata stessa.

Avviso di analogo contenuto viene affisso, contestualmente alla spedizione della comunicazione sopra indicata, nelle bacheche esistenti in sede e nelle sezioni staccate.

**3** Trascorso il termine sopra indicato per l'invio delle adesioni alla carica di componente il Comitato Elettorale, il Segretario della Croce Bianca raccoglie tutte le adesioni giunte per iscritto sia dei Soci onorari, perpetui e contribuenti che dei soci attivi (militi) e procede negli uffici della segreteria nel giorno e l'ora come sopra indicati, alla presenza del Presidente e dei soci eventualmente presenti, all'estrazione a sorte di sette componenti effettivi del comitato elettorale, più due supplenti.

**4.1** Il Segretario della Croce Bianca comunica immediatamente con lettera raccomandata semplice la nomina agli eletti e li convoca presso il proprio ufficio entro i successivi dieci giorni per procedere formalmente all'insediamento del Comitato Elettorale ed alla nomina del Presidente.

**4.2.** I componenti del Comitato Elettorale, composto dai componenti effettivi e da quelli supplenti, eleggono con scrutinio segreto ed a maggioranza semplice al proprio interno un Presidente al quale spetta il compito di coordinare e dirigere le operazioni del Comitato Elettorale ed un Segretario con funzione di verbalizzazione .

**4.3** Il Segretario della Croce Bianca redige il verbale dell'elezione, informa il Presidente dei risultati e, nella seduta immediatamente successiva, ne riferisce al Consiglio Direttivo.

**5.** Il Comitato Elettorale rimane in carica fino al completo svolgimento di tutte le operazioni elettorali previste nel presente regolamento fino alla proclamazione

di tutti i componenti costituenti gli organi della Associazione.

## **ART. 2 : *COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE***

Il Comitato Elettorale provvede tramite il proprio Presidente a :

- a) a predisporre gli elenchi delle candidature pervenute alla segreteria in base ai ruoli scelti per le cariche previste;
- b) ad affiggere gli elenchi delle candidature nelle bacheche esistenti in Sede, nelle Sezioni staccate ed all'interno del seggio
- c) a predisporre e siglare le schede di votazione ,
- d) a verificare il raggiungimento del quorum di partecipazione elettorale,
- e) a curare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ,
- f) ad effettuare lo scrutinio delle schede elettorali ,
- g) a redigere le graduatorie in base alle preferenze espresse in favore di ciascun elettore,
- h) a comunicare i risultati elettorali al Presidente della Croce Bianca ed al Segretario della Croce Bianca,
- i) ad affiggere copia della graduatoria nelle bacheche esistenti in sede e nelle sezioni staccate .

## **ART. 3 :**

Il voto viene espresso da ciascun Socio a scrutinio segreto indicando le proprie preferenze in schede, non precompilate, di colore bianco, per l'elezione dei componenti scelti tra i soci attivi, di colore azzurro, per l'elezione dei componenti scelti tra i soci esterni, in colore rosa, per l'elezione dei componenti della Commissione di Disciplina ed in colore verde, per l'elezione dei Revisori dei Conti.

## **ART. 4**

La consultazione elettorale è valida qualora vi abbia preso parte la maggioranza

degli aventi diritto complessivamente considerati.

Nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il quorum di partecipazione (50 % + 1 degli aventi diritto) , il Presidente del Comitato Elettorale provvede a darne immediata comunicazione al Presidente della Associazione il quale , ove non sia stata già fissata la data della seconda convocazione elettorale dal Consiglio, provvede ai sensi dello statuto (art. 20), dandone comunicazione ai soci mediante raccomandata semplice. L'indizione della seconda tornata elettorale non riapre i termini per la presentazione di nuove candidature.

## **ART. 5**

Qualora si verificasse l'ipotesi prevista dal nono comma dell'art. 20 dello statuto e non risultassero eletti tutti i componenti di uno o più organi sociali descritti nel precedente articolo 2, il Presidente del Comitato Elettorale provvede a darne immediata comunicazione al Presidente il quale entro i successivi otto giorni fissa la data della speciale tornata elettorale; il segretario provvede ad inviare ai soci - all'ultimo domicilio dagli stessi comunicato e risultante alla segreteria dell'associazione - una lettera raccomandata semplice nella quale viene comunicata la data della speciale tornata elettorale destinata a coprire i posti vacanti.

Tra la data di spedizione della comunicazione e la data fissata per la speciale tornata elettorale non devono trascorrere decorrere meno di quindici giorni. Analogo avviso dovrà essere affisso, contestualmente alla spedizione della comunicazione sopra indicata, nelle bacheche esistenti in sede e nelle sezioni staccate.

L'indizione della speciale tornata elettorale non riapre i termini per la presentazione di nuove candidature.

L'elezione suppletiva sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei Soci partecipanti alla consultazione elettorale.

Una volta completata l'elezione di tutti i componenti di un organo, cesseranno

le funzioni dei componenti scaduti.

#### **ART. 6: *REQUISITI PER LE CANDIDATURE***

1. Non sono eleggibili gli allievi militi ed i militi fuori quadro non assicurati.
2. Non sono eleggibili coloro ai quali, nel biennio precedente la data fissata per le elezioni, sia stata inflitta sospensione con allontanamento dalla Sede;
3. Non sono eleggibili per le cariche sociali i soci che sono stati estratti come componenti il Comitato Elettorale.
4. Non sono eleggibili i soci non in regola con la quota sociale di iscrizione annuale

#### **ART. 7: *GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI***

**7.1** Le votazioni dovranno svolgersi secondo il seguente programma: durante un fine settimana, nei giorni di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00: seggi presso la sede storica; sabato dalle ore 8.00 alle 12,30 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00, seggi presso il distaccamento di San Polo; domenica dalle ore 8.00 alle 12,30 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00, seggi presso il distaccamento di San Polo.

Qualora venga fatta richiesta scritta da parte dei responsabili delle sezioni esterne pervenuta in segreteria della Croce Bianca entro la data di insediamento del comitato elettorale, verrà istituito un seggio mobile che si recherà presso le sezioni esterne che ne hanno fatto richiesta.

Il seggio mobile rimarrà aperto presso ciascuna delle sezioni richiedenti per un solo pomeriggio, con apertura alle ore 16 e chiusura alle ore 21,30.

Il presidente del Comitato Elettorale provvederà ad estrarre a sorte le sezioni richiedenti per decidere la data di apertura del seggio; presso prima sezione estratta le votazioni verranno effettuate nella giornata di giovedì antecedente l'inizio delle votazioni presso la sede; presso la seconda sezione estratta le votazioni verranno effettuate nella giornata di mercoledì antecedente l'inizio delle votazioni presso la sede e così via, a ritroso durante i giorni della settimana, fino

ad esaurire il numero delle sezioni richiedenti.

**7.2** Le urne andranno sigillate e siglate in modo da rendere sicuro ed incontestabile il risultato elettorale.

**7.3** I locali dove si terranno le votazioni dovranno avere tutte quegli accorgimenti ritenuti necessari dal comitato elettorale affinché nessun estraneo possa accedere ai locali in assenza degli scrutatori.

**7.4** Gli scrutini si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi nel seguente ordine:

- Soci Esterni
- Soci Interni
- Revisori
- Consiglio di Disciplina

## **ART. 8. VOTAZIONI**

**8.1** Per i soci “persone fisiche” non è ammesso il voto per delega.

**8.2** Per i soci “persone giuridiche” (tali intendendosi tutti i soci diversi dalle persone fisiche), il voto dovrà essere espresso da un Rappresentante o Delegato espressamente indicato che dovrà giustificare i propri poteri consegnando l’originale della comunicazione di cui all’art. 1 timbrata e firmata dal legale rappresentante.

Il soggetto delegato non potrà avere più di due deleghe.

**8.3** Tutti gli elettori, militi compresi, dovranno esibire il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

## **ART. 9: PREFERENZE**

Al fine dell'espressione del voto ai Soci, previa loro identificazione mediante documento di identità, verranno consegnate quattro schede di colore diverso:

1. Per l'elezione dei membri esterni del Consiglio Direttivo potranno essere indicate fino a 7 preferenze, designandone sull'apposita scheda, il

- nominativo scelto tra l'elenco dei candidati Soci esterni.
2. Per l'elezione dei membri interni del Consiglio Direttivo potranno essere indicate fino a 7 preferenze, designandone sulla apposita scheda, il nominativo scelto tra l'elenco dei candidati Soci interni.
  3. Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere indicate fino a 3 preferenze, designandone sull'apposita scheda, il nominativo tra l'elenco dei candidati ; sono eleggibili per tale carica anche persone estranee all' Associazione che abbiano inviato la propria candidatura nei termini indicati nella comunicazione di cui all'articolo 1.
  4. Per l'elezione del Consiglio di Disciplina potranno essere indicate fino a 5 preferenze, designandone sulla apposita scheda il nominativo; sono eleggibili anche persone estranee all' Associazione che abbiano inviato la propria candidatura nei termini indicati nella comunicazione di cui all'articolo 1.

Il voto viene espresso a scrutinio segreto.

Le schede per la votazione non devono presentare altri segni od indicazioni all'infuori di quelle definite dal Comitato Elettorale per le modalità della votazione, pena l'annullamento: va sempre fatta salva la volontà dell'elettore.

Nel caso di indicazione del solo cognome del candidato la scheda sarà annullata solo se vi siano più candidati con lo stesso cognome.

In caso di omonimia o di mancata espressa indicazione del nome e cognome del candidato prescelto, il voto sarà attribuito al socio inserito nell'elenco dei candidati; qualora vi fosse omonimia tra i candidati e non fosse stato indicato puntualmente il nome ed il cognome del candidato il voto non verrà attribuito ad alcun candidato.

#### **ART. 10: *PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI***

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.



In caso di parità del numero di preferenze saranno eletti i candidati più anziani per iscrizione all' Associazione.

In relazione alla elezione del Collegio dei Revisori ed Consiglio di Disciplina ove è prevista l'elezione anche di soggetti estranei alla Associazione (non soci), in caso di parità nel numero delle preferenze tra un socio ed un non socio, prevarrà il socio; in caso di parità tra non soci prevarrà il soggetto più anziano.

I risultati delle votazioni dovranno essere registrati in un apposito verbale sottoscritto dal presidente del comitato elettorale e dal suo segretario.

E' consentita la partecipazione allo scrutinio in qualità di osservatore a qualunque socio che ne faccia richiesta al Comitato elettorale prima dell'inizio dello scrutinio.

L'osservatore non avrà diritto ad alcun tipo d'interferenza nello svolgimento dello scrutinio, pena l'allontanamento dalla seduta da parte del Presidente del Comitato Elettorale.

#### **ART. 11: COMUNICAZIONI**

L'invio di comunicazioni tramite spedizione per raccomandata semplice può essere sostituito, a discrezione del Segretario della Croce Bianca, in tutto od in parte dall'invio della comunicazione tramite consegna del plico a mano del destinatario. In tal caso dovrà essere raccolta la sottoscrizione di ricezione del destinatario con indicazione della data di consegna.

E' altresì ammesso l'invio della comunicazione via telefax al recapito comunicato alla associazione.

**ART. 12.** Per quanto riguarda gli aventi diritto al voto, sia nel caso di Soci Attivi, che nel caso di Soci Esterni, l'elenco dei nominativi dovrà essere definitivo e dovrà comprendere i soci che siano stati ammessi all'Associazione fino alla data di adozione della delibera con la quale il Consiglio ha fissato la data delle elezioni , come da elenco consegnato dal Segretario al Presidente del Comitato Elettorale

La stessa condizione vale per i militi nella posizione di “fuori quadro non assicurati” che possono avere diritto al voto solo nel caso in cui risultino essere stati assicurati, a loro richiesta, alla data di adozione della delibera di indizione delle elezioni.

*Approvato dal Consiglio Direttivo della Croce Bianca nella seduta del 10 settembre 2008*